



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Oggetto: impresa PROCASA2.0 SRL (REA SP-205812) – inibizione all'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

- Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri disposta di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- verificato che l'argomento rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- visto l'art. 19 c. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241;
- vista la L. 3/2/1989, n. 39 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore";
- visto il D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 73;
- visto il Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011;
- considerato che la pratica prot. 9271 del 20/02/24, recante verbale di assemblea straordinaria del 07/02/2024 (atto notaio Goglia Filippo rep. 17878) con il quale veniva, tra le altre cose, nominato un nuovo consiglio di amministrazione in sostituzione del precedente, non contiene S.C.I.A. attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 per il nuovo presidente dell'organo amministrativo sig. Angeli Eshel, legale rappresentante della società;
- richiamata la nota prot. n. 7986 inviata tramite PEC in data 21.03.24, regolarmente consegnata il giorno stesso, con la quale veniva avviato, nei confronti di codesta rispettabile Impresa, il procedimento di inibizione dell'attività;
- constatato che l'impresa non ha riscontrato in alcun modo la suddetta comunicazione e non ha provveduto – entro il termine assegnato – ad adottare le misure necessarie a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente;

DETERMINA

il divieto di prosecuzione dell'attività di AGENTI IMMOBILIARI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO già avviata, a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, in data 29/05/2017 nonché la rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla suddetta S.C.I.A.;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009.



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990 si informa che è ammesso ricorso al T.A.R. competente qualora si ritenga leso un interesse legittimo, o al Giudice Ordinario qualora si ritenga leso un interesse soggettivo, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI PER
L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO**

(Susanna Alinghieri)

firma digitale